



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1. RICORRENTE: **RIZZA ALESSANDRA** (c.f. RZZLSN89D58E801S) e **CARRINO KATIA** (c.f. CRRKTA86A50F205F)
2. CURATORE: MICHELE CASTOLDI (c.f. CSTMHL68T04F704Y) con studio in Monza, via D’Azeglio n. 2
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

DICHIARA

L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di OLIS SERVICES – SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (c.f. 08990980966), con sede legale in Monza, via Leo Sorteni n. 5,

DICHIARA

la presente procedura “principale” ai sensi dell’art. 26, comma 4, CCII (art. 3 Regolamento (UE) n. 848/2015);

NOMINA

la dott.ssa Tania Scanu Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

il dott. Michele Castoldi (c.f. CSTMHL68T04F704Y) con studio in Monza, via D’Azeglio n. 2, Curatore, poiché alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei



rapporti riepilogativi *ex art.* 130, ultimo comma, CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cod. proc. civ.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/2015;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* cod. civ. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

STABILISCE

il giorno **20.10.2026, ore 11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,



saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002;

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il giorno 10.06.2026.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Tania Scanu

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Estratto Conforme.

Monza, _____

Il Collaboratore di Cancelleria

Art..... Campione Civile prenotate €

Monza, _____ Il Cancelliere

